

## LE LETTERE DI PATRONAGE

**Appello di Roma sez. I, 15 giugno 1998 - Severini (Rel.) Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue c. Banca Cesare Ponti Spa**

Lettera di *patronage* - Natura giuridica - Esecuzione contratto - Risarcimento del danno da lettera di *patronage*.

*La finalità delle lettere di patronage non consiste nel garantire l'esatto adempimento di una obbligazione altrui, ma nel rafforzare nel creditore il convincimento di essere garantito, quanto meno indirettamente, a causa della comunanza di interesse con la società controllante a mantenere in bonis la finanziata controllata.*

*Le lettere di patronage hanno natura di contratto rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 Codice civile.*

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 16 ottobre 1978 la Banca Cesare Ponti spa esponeva che con lettera del 12 maggio 1977 la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue:

– le aveva comunicato di essere divenuta intestataria del 30% delle azioni della Siderurgica Duina spa, società già esposta nei confronti della stessa Banca per oltre due miliardi, scadenti il 30 giugno 1977;

– aveva espresso il proprio interesse al mantenimento delle linee di credito concesse alle società del gruppo Duina;

– le aveva chiesto di voler concedere nuove facilitazioni di credito fino a L. 500 milioni;

– si era impegnata a controllare che la società medesima provvedesse all'adempimento delle obbligazioni assunte ed a tenere informata la Banca di eventuale futura cessione parziale o totale delle azioni di cui sopra, cessione che non sarebbe stata attuata prima del rimborso di tutti i crediti per capitale ed interessi.

La Banca con raccomandata del 20 maggio successivo aveva assicurato di aver preso nota di quanto comunicato e ringraziato: successivamente, con lettera del 13 giugno 1977 il prof. Luigi Cesarani, nella qualità di consigliere delegato e rappresentante della Lega nel gruppo Duina, aveva comunicato alla stessa Banca ulteriori operazioni di acquisto di quote di partecipazione in società di tale gruppo da parte della Lega e di società del gruppo Finsider.

In conseguenza dei fatti esposti la Banca aveva rinnovato le linee di credito alla Duina e alle altre società del gruppo.

Peraltro, con lettera del 4 gennaio 1978, il nuovo presidente della Lega le aveva comunicato che

l'acquisto di azioni non si era perfezionato ed aveva dichiarato la completa estraneità della stessa Lega ad ogni rapporto relativo alle società predette: con provvedimento del Tribunale di Milano del 16 marzo 1978 la Siderurgica Duina veniva posta in amministrazione controllata.

Atteso il pregiudizio causato dall'illegittimo comportamento mantenuto, ora descritto, la Banca conveniva dinnanzi al Tribunale di Roma la Lega per sentirla condannare "all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della Banca, per l'effetto al pagamento della somma di L. 1.589.140.088... con gli interessi dal 30 giugno 1988 fino al saldo" e "in subordine al risarcimento del danno causato alla Banca per l'illecito da essa commesso... e, per l'effetto, al pagamento della somma di L. 1.589.140.088", pari alla intera esposizione debitoria della Siderurgica Duina, sia in forza degli obblighi contrattuali direttamente assunti dalla convenuta, sia per effetto della responsabilità contrattuale derivante dalla violazione dei principi di correttezza e di buona fede, sia, infine, in virtù della responsabilità extracontrattuale in conseguenza delle non veritiere dichiarazioni della lettera 12 maggio 1977.

Si costituiva la Lega contestando il fondamento e chiedendo il rigetto della intera domanda.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 30 ottobre 1985, disattesa la eccezione di difetto di capacità giuridica della Lega e di conseguente nullità di eventuali atti negoziali, escludeva che la convenuta avesse assunto un'obbligazione fideiussoria e che ricorressero le figure della promessa di fatto del terzo e del mandato di credito, con rigetto della domanda principale; accoglieva, invece, la domanda gradata e dichiarava la responsabilità contrattuale della Lega, che condannava a risarcire alla Banca i danni subiti da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

Sull'appello principale della Lega e incidentale della Banca, la Corte di appello premetteva che non appariva provata la circostanza, ritenuta dal Tribunale, dell'acquisto, da parte della Lega, del 30% delle azioni della Siderurgica Duina, mentre concordava nel definire la lettera come dichiarazione di *patronage*: nel merito escludeva che la medesima lettera avesse una funzione di garanzia, rivestendo quindi la natura di contratto o che contenesse una promessa unilaterale, alternativamente affermata dal Tribunale, non potendo essere collegata ad una figura tipica prevista dalla legge, quali la fideiussione per un debito futuro *ex art. 1958 Codice civile*, la promessa del fatto del terzo *ex art. 1381 Codice civile*.

Concludeva la Corte che la lettera, non contenendo vere e proprie dichiarazioni di volontà dirette alla conclusione di uno o più negozi giuridici, ma soltanto comunicazioni di fatti, sia pure non veritieri, non poteva essere fonte di responsabilità

# G

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

234

I CONTRATTI  
n. 3/1999

contrattuale, per cui era assorbita la questione relativa al difetto di capacità giuridica.

Esaminando quindi la questione relativa alla responsabilità extracontrattuale, in realtà non esaminata dal primo giudice (anche se aveva usato il termine di "rigetto"), in quanto assorbita, per cui non incombeva alla parte vittoriosa "altro onere di riproporre la domanda con la comparsa di risposta nel giudizio di appello", la Corte riscontrava nelle dichiarazioni non veritiere del 12 maggio 1977 della Lega un fatto illecito (non potendosi dubitare della colpa grave di questa), potenzialmente idoneo a produrre conseguenze pregiudizievoli per la Banca, che fosse stata indotta a porre in essere nuovi affidamenti o a mantenere quelli esistenti, per l'affidamento sulle notizie fornitele.

Ricorrevano per cassazione entrambe le parti.

Con riferimento alla duplice censura mossa dalla Banca, con il suo ricorso incidentale, trattata prioritariamente, la Corte di cassazione, con la sentenza del 17 aprile 1993, accoglieva il primo motivo di doglianza denunciato dall'istituto di credito, che aveva eccepito il difetto di motivazione della Corte territoriale nell'aver escluso qualsiasi responsabilità di natura negoziale della Lega, in quanto, malgrado avesse richiamato i motivi di impegno contenuti nella lettera del 12 maggio 1977 della Lega ed avesse accertato che non corrispondeva al vero l'asserita acquisizione della partecipazione azionaria da parte di questa nella società Siderurgica Duina, aveva ritenuto di poter affermare che tali dichiarazioni "avessero soltanto una funzione informativa, senza fornire, al riguardo, congrua motivazione, pur necessaria per vincere gli accertati elementi, che avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione" ed omettendo "l'apprezzamento del significato lessicale dell'espressione 'si è impegnata', di cui alla clausola *sub c*), e dell'attendibile collegamento logico di questa alla precedente (non smentita) dichiarazione di consapevolezza, mentre sono ignorate le ragioni poste a base del convincimento, espresso in senso contrario, del Tribunale". Né soddisfaceva - rilevava ancora la Corte suprema - l'ermeneusi della lettera della Banca del 12 maggio 1977, "atteso che nella motivazione l'espressione 'prendere nota' viene definita dichiarazione di scienza e non volontà, sul semplice supporto di un'asserita evidenza, mentre potrebbe pur assumere una diversa portata in relazione al linguaggio corrente nella prassi commerciale e bancaria ed al particolare contesto, risultante dalla motivazione, secondo la quale è pacifica la successiva erogazione di ulteriori finanziamenti in favore della Duina".

La stessa Corte accoglieva anche il secondo motivo di doglianza della Banca, in relazione al difetto di capacità giuridica della Lega, affermando il principio di diritto secondo cui "l'art. 5 del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988 n. 160, non è norma di interpretazione autentica, bensì innovativa, rispetto all'art. 5 D.L.C.P.S. 14 settembre 1947, n. 1577, e non è, quindi, suscettibile di ap-

plicazione retroattiva", con la conseguenza che la personalità giuridica di diritto privato e, quindi, la capacità giuridica della Lega, in virtù della disciplina codicistica e in assenza di deroghe legislative, non può che essere piena.

La Corte di cassazione esaminava, infine, ed accoglieva, i due motivi di ricorso principale, con i quali la Lega aveva mosso alla Corte d'appello la censura di aver emesso sentenza di condanna generica, omettendo di accertare il necessario presupposto, consistente nella prova che la Banca avesse confidato incolpevolmente sulla circostanza non veritiera dell'acquisto da parte della Lega della partecipazione sociale pari al 30% della Siderurgica Duina, demandando il relativo accertamento alla fase della liquidazione e senza vagliare se le affermazioni contenute nella lettera 12 maggio 1977, oltre che inveritiere, fossero idonee a ingenerare, in concreto l'affidamento della Banca.

Il principio di diritto emesso sul punto era il seguente: "il giudice, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, *ex art. 2043 Codice civile*, che possa essere derivato a colui che ha posto in essere un'attività negoziale, facendo ragionevole affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese con dolo o colpa da un terzo, risultate poi non veritiere, è tenuto ad accertare anche se il comportamento tenuto dal terzo, quale autore dell'asserito danno, sia, in concreto, idoneo a far sorgere un tale affidamento, non potendo demandare l'accertamento alla successiva fase di determinazione e liquidazione del danno medesimo".

A seguito di cassazione con rinvio, la causa era riassunta davanti a questa Corte dalla Banca Cesare Ponti spa, che rilevava che la Corte suprema aveva ravvisato nella lettera del 12 maggio 1977 la fonte di una responsabilità contrattuale e comunque negoziale della Lega in relazione agli affidamenti concessi e/o rinnovati dalla Banca al gruppo Duina, per cui rimaneva affidata alla Corte del merito "(anche) nell'ambito (del riesame) degli schemi normativi di cui agli artt. 1938, 1381, 1958 e 1987 da sempre indicati dalla Banca (e dalla stessa oggi riproposti all'attenzione di codesta Corte) per la qualificazione delle obbligazioni assunte dalla Lega (soltanto) la determinazione e liquidazione del danno subito dalla Banca e conseguente al pacifico inadempimento (rilevante comunque per violazione degli artt. 1175 e 1375 Codice civile) da parte della Lega delle obbligazioni anzidette". Riproponeva, comunque, in via alternativa alla affermata responsabilità contrattuale la domanda di risarcimento del danno ingiusto conseguente alla responsabilità (anche) extracontrattuale della Lega, per effetto delle dichiarazioni non veritiere, in ordine alla quale era demandato alla Corte l'accertamento sulla effettiva sussistenza di un "affidamento incolpevole" della Banca: rinnovava, sul punto, la richiesta di prova testimoniale già dedotta nel verbale del 14 ottobre 1983 del giudizio di primo grado. Quantificava, infine, la domanda in L. 1.396.890.182, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la Lega Nazionale delle Cooperative

# G

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

235

I CONTRATTI  
n. 3/1999

e Mutue, che, nel richiamare e contestare i rilievi della Banca sopra riportati, che definiva "un autentico fuor d'opera", in quanto la Corte di cassazione non aveva mai ravvisato "la fonte di responsabilità contrattuale, e comunque negoziale della Lega" nella nota lettera di *patronage*, rilevava che "la conseguenza unica ed ineludibile era che la domanda di responsabilità contrattuale della Lega doveva aversi per esperita [espunta?] dal presente giudizio", e, quindi, dichiarata inammissibile.

In via subordinata chiedeva il rigetto della domanda di responsabilità contrattuale della Lega per infondatezza nel merito.

In ordine alla domanda subordinata di responsabilità extracontrattuale della Lega e con riferimento alla prova della idoneità "in concreto" delle comunicazioni della Lega ad ingenerare l'incolpevole e ragionevole affidamento della Banca, rilevava la Lega che, mentre non era ammissibile il capitolo di prova dedotto dalla Banca, trattandosi di una valutazione sulla effettiva incidenza della lettera sulle risoluzioni di quest'ultima, consistente quindi in un giudizio, l'unica prova offerta rimaneva la "sequenza delle operazioni di fido", che, di per sé appariva assolutamente inidonea.

Concludeva la Lega per il rigetto anche di questa domanda: in subordine chiedeva sospendersi il giudizio sino alla conclusione delle procedure fallimentari delle società del gruppo Duina, mentre in via istruttoria chiedeva ordinarsi alla Banca e chiedere ai curatori fallimentari produzione della documentazione relativa ai riparti finora di sposti.

La causa veniva quindi ritenuta per la decisione sulle conclusioni riportate a verbale.

#### Motivi della decisione

Al fine di delimitare l'oggetto del presente giudizio, rileva la Corte che la sentenza di rinvio, mentre ha riconosciuto, ormai definitivamente, la capacità giuridica della Lega, ha giudicato immotivato il pronunciato rigetto della domanda di responsabilità negoziale della Lega, per la mancata ricorrenza di una fonte negoziale o per il mancato perfezionamento di un negozio e non accertato in concreto l'affidamento incolpevole della Banca sulle notizie avute dalla Lega, che costituisce il presupposto per la dichiarazione generica di responsabilità *ex art. 2043 Codice civile*.

È pacifico, come esattamente rileva la Lega, che il giudizio demandato a questa Corte, mentre attiene, a seguito della sentenza di rinvio, all'accertamento della effettiva conclusione di un contratto o di un negozio, a seguito della lettera del maggio 1977, e alla conseguente disamina della responsabilità contrattuale della Lega o, in alternativa, all'accertamento della idoneità del comportamento della Lega a far sorgere nella Banca un incolpevole affidamento, con eventuale responsabilità extracontrattuale della Lega, tuttavia quell'accertamento deve anche essere in concreto richiesto dalla parte nell'atto di riassunzione, come impone il principio generale della domanda (artt. 99 e 112 Codice procedura civile), non po-

tendo il giudice pronunciarsi d'ufficio su questioni non più di interesse della parte.

Il divieto di nuove conclusioni implica che la parte non possa proporre domande o eccezioni nuove, ma non esclude la possibilità di abbandonare, anche solo per effetto della omessa riproposizione delle medesime conclusioni, precedentemente adottate, restringendo così il *thema decidendum* (Cass. 8 gennaio 1996, n. 66; Cass. 18 marzo 1993, n. 3197).

Da tale corretta premessa la Lega trae la conseguenza che la Banca avrebbe dovuto chiedere che si accertasse che a seguito dello scambio delle lettere 12 e 20 maggio 1977 si era perfezionato tra essa e Lega un contratto determinato, bilaterale o unilaterale, con prestazioni a carico di entrambe o di una sola parte o comunque un determinato negozio giuridico: più esattamente avrebbe dovuto chiedere di accertare che si era perfezionato o un mandato di credito, o una fideiussione, o una promessa del fatto del terzo o un contratto atipico di garanzia o una promessa unilaterale obbligatoria, come sostenuto nelle precedenti fasi di merito del giudizio.

Al contrario, la Banca non solo non aveva riproposto tali domande, ma aveva anche spiegato il motivo - cioè la erroneamente ritenuta pronuncia della Cassazione sul punto - per cui, non certo casualmente, aveva ommesso la richiesta: la conseguenza, sempre secondo la Lega, non può che essere quella della inammissibilità di una pronuncia sul punto, preclusa dal comportamento omisivo della stessa parte.

La tesi appare suggestiva e ben sostenuta dalla Lega, ma non può essere accolta.

Contrastano la tesi della rinuncia per non riproposizione della domanda, innanzitutto il dato letterale: le conclusioni della Banca sono pressoché identiche a quelle prese in primo e secondo grado. È vero, come rileva la Lega, che le conclusioni debbono integrarsi e interpretarsi con il contenuto dell'atto, ma nel caso di specie tutto l'atto di riassunzione mira alla condanna della Lega al risarcimento del danno per inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento dei crediti vantati dalla Banca verso il gruppo Duina, derivante dalla lettera di *patronage*.

Non risulta alcun motivo, esplicito o implicito, da cui si possa dedurre che la Banca intenda rinunciare ad un capo di domanda annullato dalla Corte suprema per mancanza di motivazione e l'aver ritenuto, sia pure erroneamente, una decisione positiva, come premessa della stessa riformulata domanda di condanna, non dimostra altro che la persistenza della volontà di insistere nelle originarie conclusioni di condanna per responsabilità negoziale, previo l'eventuale accertamento, necessario se non avvenuto.

Malgrado l'errore di ritenere che la Corte suprema avesse ravvisato nella lettera del 12 maggio 1977 la fonte di una responsabilità contrattuale, e comunque negoziale della Lega, la Banca ha comunque precisato che rimaneva affidata alla Corte del merito "(anche) nell'ambito (del riesame) degli schemi normativi di cui agli artt. 1938, 1381, 1958 e 1987 da sempre indicati dalla Ban-

ca (e dalla stessa oggi riproposti all'attenzione di codesta Corte) per la qualificazione delle obbligazioni assunte dalla Lega (soltanto) la determinazione e liquidazione del danno subito dalla Banca e conseguente al pacifico *inadempimento* (rilevante comunque per violazione degli artt. 1175 e 1375 Codice civile) da parte della Lega delle obbligazioni anzidette".

Dunque il richiamo all'oggetto dei tre gradi di giudizio svolti, ed alle stesse conclusioni ivi prese, non è mancato; d'altro canto non può dimenticarsi che il giudizio di rinvio rappresenta la fase rescissoria susseguente alla fase rescindente svoltasi davanti alla Cassazione e costituisce una fase, sia pure nuova ed autonoma, dell'originario e unico processo civile, con la conseguenza che le conclusioni della fase di riassunzioni vanno lette unitamente all'intera domanda.

La eccezione di inammissibilità del capo di domanda va dunque rigettata.

Nel merito, quindi, l'oggetto dell'intero giudizio rimane, pur dopo i tre gradi di giudizio, l'accertamento della natura dell'atto costituito dalla lettera 12 maggio 1977 della Lega e la eventuale conseguente responsabilità di questa.

Come è noto le "lettres de patronage" sono documenti in forma di lettera inviati dal "patronnant" ad una banca per indurla ad accordare, mantenere in essere o prorogare un finanziamento o altre condizioni di natura finanziaria in favore di un terzo soggetto, generalmente società il cui pacchetto azionario è controllato, in misura più o meno ampia, dallo stesso "patronnant".

In ordine alla natura di tali lettere, alla giuridicità della obbligazione assunta dal "patronnant" ed alla responsabilità connessa sono state proposte dalla dottrina praticamente tutte le soluzioni possibili: la giurisprudenza ha avuto minori occasioni di pronunciarsi sul tema, anche se, da ultimo, la Corte suprema ha preso una posizione precisa sul tema.

L'incertezza è dovuta innanzitutto alla difficoltà della materia, trattandosi di valutare la efficacia di dichiarazioni, di relativamente recente invenzione (l'uso delle *lettres* ha inizio negli anni settanta), escogitate per ottemperare alle opposte contrastanti esigenze, della capogruppo, che necessita di finanziamenti a società controllate, senza peraltro, voler prestare garanzia di natura fideiussoria, ritenuta pacificamente alternativa al *patronage*, e della banca, che, per concedere tale finanziamento, intende ricevere almeno una dichiarazione di un certo impegno, più vincolante possibile, da parte della controllante.

Sembra, infatti, che la maggior parte degli autori che si sono occupati della questione siano d'accordo sulla finalità delle lettere, che non consiste nel garantire l'esatto adempimento di un'obbligazione altrui, ma nella comunicazione al futuro creditore di fatti e argomenti che provino l'interesse del "patronnant" a tale adempimento e che siano idonei, quindi, a rafforzare nel creditore il convincimento di essere garantito, quanto meno indirettamente, a causa della comunanza di interesse con la società controllante a mantenere *in bonis* la finanziata controllata.

In aggiunta a tale comunicazione, poi, e qui si trova modo di espandersi la fantasia dei giuristi in relazione alle diverse esigenze delle parti, il *patronnant*, nelle lettere "di impegno" o "forti", aggiunge una serie di impegni ulteriori a maggior garanzia della Banca.

L'incertezza sulla natura di tali dichiarazioni sorge anche per tale infinita varietà assunta dalle lettere, classificate come "deboli", "forti", a contenuto "informativo" o "impegnativo".

Per valutare l'effetto giuridico prodotto dalla lettera in esame, dunque, occorre riportarne i tratti salienti:

1 - "Ci pregiamo comunicarvi che... siamo intestatari del 30% del pacchetto azionario della Siderurgica Duina spa di Milano... e che il sig. prof. Luigi Ceserani è stato da noi delegato a rappresentarci nel consiglio di amministrazione della Siderurgica Duina spa come da verbale di delibera in data 17 gennaio 1977, già in vostre mani";

2 - "Vi confermiamo nel contempo la nostra richiesta di voler concedere alla Siderurgica Duina spa nuove facilitazioni di credito fino alla concorrenza di lire 500.000.000...";

3 - "Inoltre siamo a conoscenza che alle società del gruppo Duina avete concesso linee di credito per un ammontare di L. 3.260.000.000 e che la Siderurgica Duina spa ha già rilasciato a codesta Banca impegni di firma a favore di società sue collegate fino alla concorrenza di L. 1.060.000.000 e che è nostro interesse che tali impegni vengano mantenuti in essere".

4 - "In relazione alle facilitazioni che avete come sopra concesso e che andrete a concedere, ci impegnamo a controllare che la Siderurgica Duina spa adempia puntualmente alle obbligazioni assunte nei vostri confronti quali risulteranno dalle vostre scritture";

5 - "Premesso che non intendiamo cedere né parzialmente né totalmente la partecipazione nella Siderurgica Duina spa ci impegnamo, comunque, a tenervi preventivamente informati, a mezzo lettera raccomandata, di eventuale futura cessione, parziale o totale, delle azioni costituente la nostra attuale partecipazione nella Siderurgica Duina spa; cessione che non potrà essere attuata prima che vengano rimborsati, a vostra richiesta, tutti i vostri crediti per capitali e interessi".

In data 20 maggio 1977 la Banca Cesare Ponti rispondeva alla Lega: "Abbiamo ricevuto la vostra lettera di *patronage* del 12 maggio 1977 riguardante la Siderurgica Duina spa; abbiamo preso nota di quanto ci comunicate e ve ne ringraziamo sentitamente"; successivamente, con lettera del 13 luglio 1977 Luigi Ceserani, nella sua qualità di consigliere delegato e rappresentante della Lega nel "gruppo Duina" illustrava alla Banca una convenzione, che sarebbe divenuta operante dopo la ratifica degli organi competenti, con la Italsider di Genova, la Dalmine spa e la Sidercomit spa, per acquisti di pacchetti azionari di società del gruppo da parte della Lega e della Italsider, con assunzione di garanzia da parte di queste ultime per le obbligazioni verso terzi, fermo restando la comunicata partecipazione del 30% nella Siderurgica Duina spa da parte della Lega.

Come si vede si tratta di una lettera con contenuto informativo (capi 1 e 3), impegnativo (capi 4 e 5), di richiesta di credito in favore di terzi (capo 2); dubbi sulla sua rilevanza giuridica non possono esserci, non solo perché questa è ormai riconosciuta costantemente dalla giurisprudenza alle lettere di *patronage* in genere, qualificazione, che, oltre tutto, è ormai divenuta definitiva per non essere mai stata contestata la qualifica data in entrambe le sentenze di merito, ma anche perché nel caso di specie la lettera ha anche un sicuro contenuto impegnativo.

Invero la censura di carenza di motivazione della Corte di cassazione si è incentrata sulla affermazione di questa Corte che la dichiarazione di "impegno" della Lega, a controllare che la Siderurgica Duina adempisse puntualmente alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca "avesse soltanto una funzione informativa", attesi, invece, il suo significato lessicale, non esattamente apprezzato ed il collegamento della espressione con la precedente dichiarazione di consapevolezza; ugualmente criticava la Corte suprema la definizione della espressione "prendere nota", contenuta nella risposta della Banca, come dichiarazione di scienza e non di volontà, sul semplice supporto di una asserita evidenza.

L'impegno di controllare l'adempimento di obbligazioni verso una Banca assunto dalla Lega significa impegno a esercitare la propria influenza, da parte di un ente che controlla il 30% del pacchetto azionario di altra società e che è rappresentato da persona di fiducia nel consiglio di amministrazione di questa, sulla intera attività della controllata, dalla conservazione della necessaria liquidità al mantenimento di un atteggiamento di correttezza nei rapporti con la Banca, proprio al fine dello specifico adempimento promesso: la dichiarazione è sicuramente di volontà se si considera che è resa dopo aver richiesto, nello stesso atto, un ulteriore finanziamento, sempre per la società controllata, ed essersi dichiarato a conoscenza delle linee di credito già concesse.

Da tale diversa interpretazione della lettera del 12 maggio 1977, deriva anche il significato che deve essere attribuito alla sia pur laconica, risposta della Banca; infatti, anche se, come si vedrà, il legislatore attribuisce al silenzio uno specifico significato di accettazione, nel caso di specie è intervenuta una precisa dichiarazione della Banca, che nel "prendere nota" e nel "ringraziare sentitamente" esprime la sua volontà di consenso all'impegno preso nei suoi confronti.

Una volta accertata la natura di dichiarazione di volontà e di impegno, ritiene peraltro la Corte che la domanda principale della Banca di inquadrare la lettera del 12 maggio 1977 nelle figure negoziali tipiche della fideiussione, del mandato di credito e della promessa del fatto del terzo non possa essere accolta.

Con riferimento alla prima figura, anche senza considerare il problema relativo alla sussistenza della accettazione specifica della proposta da parte della Banca, sollevato ed illustrato dalla Lega, si deve rilevare come la citata lettera non contiene la volontà espressa di garantire l'adempimento

dell'obbligazione del terzo, come previsto dall'art. 1937 Codice civile.

Se è pacifico che la manifestazione di volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, nel senso che "occorre che sia chiaramente enunciato ogni elemento necessario a precisare il contenuto del volere, sia per quanto attiene al debito garantito, sia per quel che attiene ai limiti oggettivi della garanzia", in modo che non sussista alcun dubbio sulla effettiva intenzione del dichiarante di assumere la garanzia personale per l'obbligazione altrui (Cass. 15 dicembre 1975 n. 4132; Cass. 17 ottobre 1992 n. 11413), nel caso di specie, il capo 5° sopra riportato (gli altri capi non creano alcuna possibilità di dubbio) parla di "rimborso" di "tutti i vostri crediti" senza specificare la entità di questi (non è dato capire se intende tutti quelli indicati nella lettera, compresi quelli di cui la Siderurgica Duina è garante), la loro scadenza, il soggetto che adempirà.

La carenza della espressa e precisa manifestazione di volontà in tale senso porta ad escludere la sussistenza di una fideiussione, del resto, come si è detto, considerata normalmente alternativa al negozio in esame.

Deve essere ugualmente escluso che la lettera *de qua*, nella parte in cui conferma "la richiesta di voler concedere alla Siderurgica Duina spa nuove facilitazioni di credito", possa essere interpretata come mandato di credito, difettando uno degli elementi essenziali di questa figura, l'assunzione della Banca dell'obbligo di far credito al terzo (art. 1958 Codice civile: v. Cass. 17 maggio 1974 n. 1433).

Infatti, comunque si voglia interpretare la risposta della Banca, è assolutamente certo che manca un suo impegno a far credito alla Siderurgica Duina spa.

In ordine alla richiesta di inquadramento della lettera nel terzo negozio tipico richiamato dalla Banca, la promessa del fatto del terzo, prevista dall'art. 1381 Codice civile, rileva la Lega che si tratta in realtà di impegno per il "fatto proprio", quale il controllo sulla società debitrice che "adempia puntualmente alle obbligazioni assunte", svolto in relazione alla indicata partecipazione azionaria. Esclude, comunque, la difesa della Lega, la possibilità di un valido richiamo alla figura della promessa del fatto del terzo, per la sussistenza di un precedente vincolo di questo a tenere il comportamento promesso nei confronti del soggetto a cui la promessa è diretta.

Quest'ultimo rilievo è puntuale e assorbente: per costante giurisprudenza, la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo è configurabile soltanto quando il terzo non sia giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo o a mantenere il comportamento oggetto della promessa, dovendo ravvisarsi, in tale ipotesi, una fideiussione, ovviamente se la promessa assuma i connotati della garanzia dell'adempimento altrui (Cass. 9 aprile 1990 n. 2965).

E poiché le obbligazioni contenute nella lettera attengono alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, a cui già, la società controllata era obbligata - e lo sarebbe ugualmente anche in relazione

# G

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

238

I CONTRATTI  
n. 3/1999

alla eventuale futura concessione della ulteriore facilitazione di credito per altre L. 500.000.000 - deve escludersi la loro riferibilità all'art. 1381 Codice civile.

Si deve esaminare a questo punto la possibilità di riscontrare nella lettera *de qua* la fonte di una responsabilità negoziale atipica da promessa unilaterale, ex art. 1987 Codice civile, o, da negozio unilaterale con obbligazione del solo proponente, ex art. 1333 Codice civile.

In proposito, la promessa contenuta nella lettera a contenuto "impegnativo" è stata inquadrata sia tra i contratti con obbligazioni per il solo proponente, che si conclude per il solo fatto del mancato rifiuto della proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, che tra le promesse unilaterali, che a questi fanno da controaltare, nel campo degli "atti idonei" a produrre obbligazioni, previsti dall'art. 1173 Codice civile.

La figura delle promesse unilaterali tratta fenomeni privi di rilievo sostanziale e, soprattutto, deve superare lo scoglio della "tipicità" degli atti, statuita dall'art. 1987 Codice civile; parte della dottrina che ha studiato l'istituto è giunta a superare il dettato legislativo, avvicinando la ipotesi contrattuale e quella unilaterale e precisando che la proposta di cui all'art. 1333 Codice civile, dato il suo effetto vincolante, null'altro sarebbe se non la promessa individualizzata, ammessa con i consueti limiti dipendenti dal duplice requisito della causa lecita e del potere di rifiuto del destinatario.

Infatti il legislatore non riconoscerebbe la forza vincolante alla promessa unilaterale per la manifestazione del consenso del promissario, ma per il fatto che la promessa è assistita da una "giusta causa dell'attribuzione", con la conseguenza che non vi sarebbe motivo di negare efficacia nell'ordinamento alle promesse unilaterali atipiche, purché sufficientemente causate o rifiutabili con il procedimento codificato nell'art. 1333 Codice civile.

Ritiene peraltro la Corte che, pur non contestando la indubbia affinità delle due figure citate, la lettera in esame trovi più sicuro inquadramento nella disposizione di cui all'art. 1333 Codice civile, sia perché il regolamento di interessi che la stessa attua ha i presupposti e presenta le caratteristiche sostanziali della figura contrattuale, sia perché la mancanza di una espressa e formale accettazione non porta necessariamente ad escludere la sussistenza di un contratto, se si considera che la norma si riferisce esplicitamente e ripetutamente, nel titolo e nel testo, al contratto e alla proposta e che, da un lato, la proposta diviene irrevocabile nel momento in cui viene conosciuta dal destinatario, dall'altro che il contratto non si conclude in tale momento, ma solo alla scadenza del termine fissato per l'esercizio della facoltà di rifiutare.

Per quanto attiene al modo e al valore del comportamento dell'oblato (mancato rifiuto), la dottrina ha ritenuto che in tale ipotesi, del resto non rara (v. l'ipotesi del mancato diniego di adesione dei creditori, alla trasformazione di società, a norma dell'art. 2499, secondo comma, Codice ci-

vile o del mancato dissenso dei creditori, a norma dell'art. 128 l.f., alla proposta di concordato fallimentare) si ha formazione del consenso attraverso il contegno omissivo del destinatario che viene considerato una dichiarazione tacita di accettazione o un comportamento concludente, con valore di atto conclusivo del contratto proprio in base alla disposizione in esame, anche senza giungere a seguire quella parte della dottrina che, superando la visione strettamente consensualistica, vede il contratto perfezionato non con il silenzio, ma con la sola proposta, sempreché i suoi effetti non siano impediti dal rifiuto.

La linea pur molto sottile che separa il contratto con obbligazioni per il solo proponente, disciplinato dall'art. 1333 Codice civile, che regola, tra l'altro, le figure esaminate della fideiussione e della promessa del fatto del terzo, dall'atto unilaterale, diviene poi particolarmente rilevante e giustifica ancor più il valore di "accettazione" dato dal legislatore al "mancato rifiuto", se si considera la diversa natura del vincolo creato: soltanto nella prima ipotesi, infatti, sono applicabili tutte le norme regolatrici del contratto, tra cui l'art. 1362 Codice civile, che consente l'indagine sulla "comune intenzione delle parti" in sede di interpretazione, l'art. 428, secondo comma, Codice civile, che dà rilievo allo stato soggettivo di buona o mala fede dell'altro contraente, nella ipotesi di proposta proveniente da incapace naturale, l'art. 1428 Codice civile, che dà valore, in caso di errore, alla riconoscibilità da parte dell'altro contraente, l'art. 1439, secondo comma, Codice civile, che, nel caso di dolo, estende l'annullabilità quando i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

In sostanza, come ha rilevato una attenta dottrina, "dal confronto fra l'art. 1322, secondo comma, e l'art. 1987 emerge come la contrattualità sia la regola nel nostro sistema, mentre la unilateralità è circoscritta a fattispecie tipiche, sulla cui meritevolezza di tutela si è storicamente consolidato un sicuro giudizio".

Nel caso di specie, poi, come si è visto, il riferimento al "mancato rifiuto" viene ad essere rafforzato dal contenuto della lettera del 20 maggio 1977, con cui la Banca Cesare Ponti ha "preso nota di quanto ci comunicate e ve ne ringraziamo sentitamente", che costituisce sicuramente una dichiarazione di maggiore sostanza rispetto alla presunzione dell'art. 1333 Codice civile e che si avvicina alla effettiva e concreta "accettazione" espressa.

Quest'ultima affermazione ha significato solo con riferimento alla interpretazione della volontà della Banca, che non ha opposto un "rifiuto" negando l'ulteriore finanziamento, come afferma la Lega: infatti lo schema del negozio rimane unilaterale, come, del resto, la dottrina ritiene che avvenga per tutte le operazioni aventi causa di garanzia.

In conclusione, come ha ritenuto la Corte di cassazione nella recente decisione in cui ha riesaminato *ex professo* la materia (Cass. 27 settembre 1995 n. 10235; v. nello stesso senso, Trib. Milano 22 giugno 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 258; in

precedenza, Cass. 9 maggio 1985 n. 2879 aveva escluso una responsabilità contrattuale del *patronnant* e ritenuto difficilmente configurabile una responsabilità aquiliana), ha natura di negozio giuridico unilaterale la lettera di *patronage* che assuma anche degli "impegni" rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 Codice civile.

Così inquadrata la lettera del 12 maggio 1977, non resta che valutare il comportamento della Lega rispetto agli impegni in essa presi e trarne le conseguenze giuridiche.

Come si è visto, la Lega ha comunicato la sua partecipazione del 30% del pacchetto azionario della Siderurgica Duina spa e la sua conoscenza della esposizione di questa nei confronti della Banca (capi 1 e 3); ha richiesto ulteriori facilitazioni di credito (capo 2) e si è impegnata (capi 4 e 5): a) a controllare il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte; b) a informare la Banca di una eventuale, anche se improbabile, futura cessione della partecipazione; c) a non attuare tale cessione "prima che vengano rimborsati, a vostra richiesta, tutti i vostri crediti per capitali e interessi".

Iniziando l'esame da quest'ultimo impegno sottoscritto dalla Lega, e, collateralmente al precedente, deve preliminarmente rilevarsi che la circostanza che quest'ultima non abbia mai acquistato il 30% del pacchetto azionario della Siderurgica Duina, affermato già nella sentenza di questa Corte, non impugnata sul punto, costituisce *res iudicata*, oltre tutto non contestata dalle parti.

Da tale circostanza la appellante trae la conseguenza che essendo stato "accertato che la Lega non ha mai comprato quelle azioni... per definizione non può aver violato gli impegni sull'eventuale alienazione".

L'affermazione non può essere accettata.

Anche se la Lega non ha mai acquistato la citata partecipazione, il suo inadempimento all'obbligo contratto di mantenere la partecipazione fino al rimborso non può essere negato: l'impegno a non cedere le azioni, infatti, nello spirito della lettera di *patronage*, costituisce il motivo per cui la Banca può ritenersi garantita sulla restituzione del suo finanziamento, anche in assenza di una esplicita fideiussione.

Come si è visto, la finalità della lettera di *patronage* è proprio quella di garantire indirettamente la Banca che è anche interesse della capo gruppo controllante (v. capo 3 della lettera) che si adempia alle obbligazioni assunte dalla società controllata; e l'intento concreto che le parti stesse hanno manifestato nelle dichiarazioni riportate, valutate secondo la comune intenzione (art. 1362 Codice civile), tenendo conto anche del significato sociale attribuito al negozio, interpretato secondo buona fede (art. 1366 Codice civile) e nel senso della conservazione del contratto (art. 1367 Codice civile), attiene sicuramente ad una forma di garanzia, che trova il suo presupposto soltanto nella partecipazione azionaria della Lega.

Ora non vi è dubbio che il venir meno del dichiarato controllo, senza, ovviamente, alcun rientro

del finanziamento, per cessione o perché l'acquisto era inefficace fin dall'inizio, per vizio della volontà dell'acquirente o per frode del venditore, fa venir meno la garanzia, sia pure impropria, al mantenimento della quale si era impegnata la Lega con la sua dichiarazione del 12 maggio 1977. D'altro canto soltanto il 4 gennaio 1978 la Lega comunica alla Banca che "l'acquisto di partecipazioni... non si è perfezionato... sono venute meno pertanto le ragioni che avevano indotto la Lega a segnalare all'attenzione di codesto Istituto...".

Né appare provata alcuna impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla Lega; l'impegno di comunicare la cessione - *rectius*, il venir meno - della partecipazione è indubbiamente stato violato; così come è stato violato l'impegno a curare il ripianamento della situazione finanziaria da attuarsi prima della cessione, dal momento che è venuta meno la comunicata partecipazione senza la conseguenza promessa. Non può d'altro canto non tenersi conto che già nel momento in cui la lettera veniva emessa e "informava" la Banca della partecipazione e, addirittura, della intenzione di non cederla, la stessa aveva un contenuto obiettivamente falso, in quanto la partecipazione non era stata in realtà definitivamente acquisita.

Della violazione dell'impegno a curare che la Siderurgica Duina adempisse puntualmente alle obbligazioni (capo 4), si è già detto, esaminando il contenuto e la natura della dichiarazione negoziale secondo la censura della Corte di cassazione.

Gli altri capi della lettera conferiscono concreto significato all'impegno complessivo e danno la prova dell'interesse della Lega a rendere la dichiarazione.

La comunicazione di essere intestataria di un pacchetto azionario, unitamente alla dichiarazione di consapevolezza delle operazioni di finanziamento in favore della controllata, infatti, se di per sé difficilmente possono essere considerate fonti di responsabilità, quanto meno negoziale, per il *patronnant*, nell'assenza di ogni altro elemento, consentono il controllo della sussistenza e della liceità della causa del negozio, che, in assenza dell'*expressio causae* formale, deve essere accertata *aliunde* per superare il pericolo della nullità del negozio per carenza del necessario supporto causale.

Deve infatti ritenersi che la causa di garanzia possa essere intesa in senso ampio, cioè come funzione del negozio concluso tra due parti di tutelare l'interesse di una di queste (creditore) di realizzare il suo credito verso un terzo, apparentemente esterno al negozio stesso, interesse a cui non è estranea l'altra parte (*patronnant*-garante). In tal modo una causa di garanzia o *cavendi causa*, comune a tutti i contratti di garanzia e meritevole di tutela per le finalità economiche cui risponde, tra cui la protezione degli interessi del creditore, può essere effettivamente individuata nel negozio in esame, e nelle lettere di *patronage* in generale, anche se attraverso il collegamento con un altro negozio principale; infatti si tratta,

# G

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

240

I CONTRATTI  
n. 3/1999

anche nel caso di specie, di un negozio accessorio, a nulla rilevando che tale accessorietà non debba necessariamente essere intesa nel senso di un'accessorietà tipica "fideiussoria", legata ai principi di solidarietà e di identità con l'obbligazione principale, come è dato riscontrare nei negozi di garanzia personale tipica.

La sussistenza di tutti gli elementi costituenti la figura negoziale prevista dall'art. 1333 Codice civile, dunque, comporta la validità di tale negozio; gli impegni presi con esso dalla Lega nei confronti della Banca, come si è visto, non sono stati adempiuti.

Conseguentemente a tale accertato inadempimento della Lega deve seguire la dichiarazione di responsabilità negoziale di questa nei confronti della destinataria della lettera di *patronage*, ai sensi dell'art. 1218 Codice civile, in ordine al danno causato.

Le sopra esposte argomentazioni rendono super-

fluo l'esame delle altre questioni dedotte in ordine alla pure eccezionale eventuale responsabilità extracontrattuale della Lega.

Attiene, invece, alla quantificazione del danno in concreto verificatosi, in ordine al quale pende giudizio, in prosecuzione, presso la 2ª sezione civile di questa Corte (R.G. 4397/86), l'accertamento delle peculiarità del negozio, della specificità degli obblighi ivi previsti e della violazione di questi, da effettuarsi a tale preciso fine.

La sentenza definitiva pronuncerà sulle spese.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, pronunciando non definitivamente, in sede di rinvio, così provvede:

– dichiara la responsabilità della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue nei confronti della spa Banca Cesare Ponti, ai sensi dell'art. 1333 Codice civile;

– rimette le spese alla pronuncia definitiva.

## IL COMMENTO

di **Guglielmo Acerbis**

La giurisprudenza torna ad occuparsi delle lettere di *patronage* aderendo, sia pure con qualche variazione, all'orientamento che sull'argomento aveva già espresso la Corte Suprema in una pronuncia di alcuni anni fa (1).

Prima di passare all'esame della decisione sembra opportuno, per maggiore chiarezza, fare brevemente il punto della situazione. Le lettere di *patronage* o, secondo altre terminologie, lettere di gradimento o di conforto, sono uno strumento utilizzato essenzialmente nell'ambito dei rapporti tra istituti di credito e gruppi di società. Esse hanno l'aspetto di dichiarazioni inviate in forma di lettera dalla società capogruppo ad una banca allo scopo di indurre quest'ultima ad accordare, conservare o rinnovare linee di credito in favore di una delle società del gruppo (2). Con questa dichiarazione la capogruppo fornisce informazioni sulla entità della sua partecipazione nella società controllata e assume impegni di vario contenuto nei confronti della banca al fine di favorire la concessione del finanziamento quali: quello di non modificare la entità della sua partecipazione nella società finanziata sino alla estinzione del debito; di comunica-

re tempestivamente l'eventuale cessione della propria partecipazione; di controllare che la società finanziata adempia regolarmente le obbligazioni di restituzione oppure di esercitare la sua influenza affinché ciò accada; di non pregiudicare la situazione patrimoniale della società figlia attraverso la sottrazione di risorse e così via.

### Funzioni

Le ragioni dell'utilizzo delle lettere di *patronage* sono molteplici: esse rispondono innanzitutto all'interesse della controllante che evita di iscrivere in bilancio, appesantendone il passivo, obbligazioni fideiussorie; esse salvaguardano inoltre l'immagine del gruppo la cui affidabilità potrebbe risultare compromessa dalla notizia che i finanziamenti sono subordinati alla assunzione di fideiussioni da parte della capogruppo. La banca dal canto suo si accontenta di tali dichiarazioni quando non può avere di meglio (3), contando sul fatto che gli impegni contenuti nella lettera, pur senza attingere alle vette della fideiussione, rappresentano comunque garanzia di una certa solidità e aumentano le possibilità di esperire fruttuosamente eventuali azioni esecutive nei confronti della società a cui vie-

ne concesso il finanziamento. La banca fa inoltre affidamento sull'interesse che anche la capogruppo ha, in virtù della partecipazione azionaria, ad esercitare la propria influenza per mantenere in *bonis* la controlla-

### Note:

(1) Si tratta di Cass. 27 settembre 1995, n. 10235, in *Corr. giur.* 1996, 301, con nota di Stingone, *Lettera di patronage: dichiarazione a contenuto impegnativo e qualificazione contrattuale della fattispecie*. La sentenza è stata commentata anche da: Chinè, *La Cassazione sul patronage: una voce fuori dal coro*, in *Giur. it.* 1996, I, 1, 738; Vanoni, *Interpretazione e qualificazione delle lettere di patronage: conferme e sviluppi in alcune recenti sentenze*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1997, II, 396; Cavanna, *Lettera di patronage ed estensione della responsabilità del patronnant*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 278; Severi, *Lettere di patronage: responsabilità per inesatte informazioni economiche*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1997, II, 538; Caliceti, *Brevi note in tema di patronage*, in *Giust. civ.* 1996, I, 3007; Galgano, *Lettera di patronage e promesse unilaterali atipiche*, in *Contr. e impr.*, 1996, 9.

(2) Nulla impedisce peraltro che il patronnant possa essere una persona fisica e il soggetto che concede il credito una società e non, come avviene di solito, una banca. Per una ipotesi simile si veda: Trib. Bologna 14 settembre 1988, in *Giur. it.* 1989, I, 2, 564.

(3) Allegri, *Brevi note sulle lettere di patronage*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1982, I, 319.



ta (4). Si tratta, come si può ben vedere, di uno strumento che svolge una funzione di garanzia in senso lato senza ricorrere alle figure tradizionali della fideiussione o della promessa del fatto del terzo.

La giurisprudenza sembra, da ultimo, avere ben compreso l'esatta collocazione delle lettere di *patronage* laddove afferma che "la specifica funzione che assolvono siffatte dichiarazioni .... non è tanto quello di garantire l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) quanto quello di rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni" (5).

### Rilevanza giuridica

Definitivamente superati dovrebbero essere i dubbi in ordine alla rilevanza giuridica delle lettere di *patronage*. Come è noto, in un primo momento si era ritenuto che le dichiarazioni in esse contenute non avessero valenza giuridica, limitando la loro efficacia al campo sociale o morale (6).

Tale visione è stata però abbandonata. Oggi si riconosce pacificamente rilevanza giuridica alle lettere, anzi si è da più parti prospettata l'esistenza di un principio di "presunzione di giuridicità" delle dichiarazioni in discorso, in base al quale si dovrebbe presumere che allorché due soggetti si scambino delle dichiarazioni intendano attribuire alle medesime una qualche rilevanza giuridica, dovendo in caso contrario far risultare la diversa volontà in modo chiaro e non equivoco (7).

Tale principio viene giustificato richiamando il contesto in cui sono utilizzati questi documenti (ossia il mondo delle relazioni economiche e degli affari); la cura e l'attenzione con cui le lettere vengono redatte ed i soggetti, particolarmente qualificati, che le utilizzano (banche, im-

prenditori, operatori economici). È d'altra parte innegabile che tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di finanziamento siano coscienti del valore della lettera, così come è innegabile che il *patronnant* sia consapevole del fatto che gli impegni da lui assunti sono determinanti ai fini della concessione del finanziamento. Come la giurisprudenza ha rilevato: "Ad eccezione delle semplici attestazioni di consenso, alle altre dichiarazioni rese tramite le "lettres de patronage" siano esse semplici informazioni ovvero impegni obbligatori in qualche modo riconducibili ad istituti tipici del nostro ordinamento (fideiussione, mandato di credito, promessa del fatto del terzo) devono essere attribuiti effetti giuridici..." (8).

#### Note:

(4) Un'altra ragione che porta a preferire il *patronage* alla fideiussione è di carattere organizzativo: di solito le norme statutarie richiedono la delibera del consiglio di amministrazione per l'assunzione di obbligazioni fideiussorie, mentre la lettera di *patronage* può essere sottoscritta dall'amministratore delegato.

Sull'argomento vedi: Mazzoni, *Le lettere di patronage*, in *Le operazioni bancarie* a cura di G. B. Portale, Tomo II, Milano 1978, 1079 e ss.; Id., *Contratti di garanzia e normativa valutaria*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1986, I, 616 e ss.; Radicati di Bronzolo, *La disciplina valutaria delle lettere di patronage*, in *Dir. comm. internaz.*, 1987, 597; Atti, *La lettera di patronage*, in *I Contratti del commercio dell'industria e del mercato finanziario*, Trattato diretto da F. Galgano, Tomo I, Torino 1995, 823; Chinè, *I confini del patronage: un istituto ancora in cerca di autore*, in *Giur. it.* 1996, I, 2, 260; Prosperi, *Lettere de patronage e mendacio bancario*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1979, I, 161.

(5) Così Cass. 27 settembre 1995, n. 10235, *cit.*, 301. Le sentenze in materia di *patronage* sono oramai una quindicina. Oltre a quella della Cassazione appena citata: Trib. Milano 10 maggio 1979 e App. Roma 4 ottobre 1979, in *Giur. it.* 1982, I, 2, 780, con nota di riferimenti di De Sanctis Ricciardone; App. Palermo 12 giugno 1982, in *Dir. fall.* 1983, II, 432, con nota di Siracusa, *La responsabilità prevista dall'art. 2362 Codice civile riferita a società collegate*; Trib. Milano 30 maggio 1983, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1984, II, 333, con nota di Mazzoni, *Lettera di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo*; Trib. Milano 1 dicembre 1983, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1984, II, 383, con nota di Mazzoni, *Le*

*lettere di patronage nelle procedure concorsuali: contributo allo studio dei profili sistematici delle garanzie autonome* e in *Giur. it.* 1984, I, 2, 362, con nota di Fusaro, *In tema di fideiussione, patronage, promessa del fatto del terzo*; Cass. 9 maggio 1985, n. 2879, in *Le Società* 1985, 7, 717 e in *Giur. comm.* 1986, II, 537, con nota di Weigmann, *Oltre l'azionista unico*; Trib. Roma 18 luglio 1985, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1986, II, 450, con nota di Montagnani, *Le garanzie prese sul serio: cortesia, pratiche generali interpretative e controlli nelle lettere di patronage*; Trib. Bologna 14 settembre 1988, in *Giur. it.* 1989, I, 2, 564, con nota di lacuaniello Bruggi, *Lettere di patronage e dichiarazioni forti*; Trib. Milano 12 novembre 1992, in *Giur. it.* 1994, I, 2, 154, con nota di Calvello; App. Milano 13 novembre 1992, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1994, II, 40, con nota di Vanoni, *Lettere di patronage deboli e responsabilità del patronant*; Trib. Monza 12 ottobre 1993, in *Giust. civ.* 1994, I, 2979, con nota di Costanza, *Patronage e obblighi solidali del patronant*; Trib. Firenze 30 novembre 1993, in *Giust. civ.* 1994, I, 1405; Trib. Milano 17 ottobre 1994, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1996, II, 346, con nota di Rubino De Ritis; Trib. Milano 22 giugno 1995, in *Giur. it.* 1996, I, 2, 258, con nota di Chinè, *I confini del patronage: un istituto ancora in cerca di autore*; e in *Banca, borsa e tit. credito*, 1997, II, 396; Trib. Trieste 29 febbraio 1996, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 596, con nota di Brumat, *Lettera di patronage e fallimento*.

(6) Sostengono il carattere extragiuridico delle lettere di *patronage*: Chiomenti, *Le lettere di conforto*, in *Riv. dir. comm.* 1974, I, 364 e Montagnani, *Le garanzie prese sul serio*, *cit.*, 450 e ss.. Non manca chi distingue tra lettere deboli e lettere forti, riconoscendo rilevanza giuridica solo alle seconde: Mastropaolo, *I contratti autonomi di garanzia*, Torino 1995, 166.

(7) Mazzoni, *Le lettere di patronage*, Milano 1986, 83 e ss.; Prosperetti, *Lettres de Patronage*, in *Diz. dir. priv.* a cura di Natalino Irti, Diritto Civile, Milano 1980, 559; Segni, *La lettre de patronage, come garanzia personale impropria*, in *Riv. dir. civ.* 1975, I, 141; Vanoni, *Lettere di patronage*, *cit.*, 43 e ss.. In giurisprudenza molto chiaramente: Trib. Milano 30 maggio 1983, *cit.*, 333 e Trib. Roma 18 luglio 1985, *cit.*, 450.

(8) Trib. Milano 30 maggio 1983, *cit.*, 333 e ss. con nota di Mazzoni. Vedi anche Trib. Milano 22 giugno 1995, *cit.*, 258, secondo cui la tesi della efficacia meramente morale delle lettere renderebbe inspiegabile la loro diffusione oramai capillare "posto che si assisterebbe ad uno scenario incomprensibile: da una parte le banche che si riterrebbero soddisfatte dalla emissione di "pezzi di carta privi di valore" e dall'altra le società che ben volentieri agevolerebbero la diffusione di questi affidamenti nella consapevole coscienza di non rischiare nulla". Per lo più però la (segue)

La riconosciuta rilevanza giuridica delle lettere non significa peraltro la soluzione di ogni problema: un conto è infatti la convinzione che il fenomeno abbia rilevanza giuridica, un altro è stabilire quali effetti giuridici possano ricollegarsi alla emissione delle lettere.

La difficoltà di una risposta esauriente al problema è legata alla grande varietà di contenuto che le lettere di *patronage* possono presentare.

Accanto infatti a dichiarazioni in cui il *patronnant* si limita a dare atto della misura della propria partecipazione azionaria nella società controllata ovvero a dichiarare di essere a conoscenza e di approvare le aperture di credito concesse alla medesima controllata e ad assicurare che non modificherà, senza preventivamente informare la banca, la misura della sua partecipazione, ve ne sono altre in cui il *patronnant* assume impegni più penetranti assicurando, ad esempio, che "farà tutto quanto possibile per consentire alla società controllata di adempiere", ovvero che "garantirà l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla controllata"; o, ancora, che si impegnerà "a fornire alla controllata una determinata consistenza di capitale" (9).

Meno problemi sollevano le lettere del primo tipo (quelle a contenuto meramente informativo) che vengono solitamente indicate con il termine di "dichiarazioni deboli".

Qui una responsabilità del *patronnant* sembra prospettabile sia nell'ipotesi di dichiarazioni false, che di dichiarazioni inesatte o incomplete, salvo stabilire quale tipo di responsabilità possa essere invocata (10).

Secondo alcuni si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale, sulla falsariga di quella che graverebbe sulla banca nell'ipotesi di false informazioni in merito alla solvibilità di un cliente (11). Secondo altri si tratterebbe invece di responsabilità precontrattuale (12).

Quest'ultima opinione è quella seguita da ultimo dalla Corte suprema (13) che, superando l'orientamento prevalente che applica l'art. 1337 al solo caso delle trattative non seguite dalla

conclusione del contratto, ha aderito alla tesi di chi ritiene che l'obbligo di comportarsi con correttezza nello svolgimento degli affari domini "tutte le fasi in cui l'affare si svolge, dalla fase precontrattuale della formazione del contratto - venga esso o meno ad esistenza - alla fase dell'attuazione e alla fase dell'adempimento" (14).

L'aspetto interessante della sentenza è quello di ritenere che il principio contenuto nell'art. 1337 non abbia come destinatari dei doveri di buona fede solo le parti contrattuali ma anche i terzi che, per le loro qualità professionali, sono in grado di suscitare un legittimo affidamento, indipendentemente dal fatto che divengano parte del futuro contratto (15).

#### Note:

(segue nota 8)

giurisprudenza non si sofferma sul punto dando per scontata la rilevanza giuridica delle lettere di *patronage*.

La tesi che considera le lettere solo fonte di obblighi morali la cui violazione sarebbe sanzionata unicamente all'interno dell'ambiente in cui il soggetto opera (attraverso la perdita della credibilità e il biasimo degli altri operatori economici) non può non lasciare perplessi se si tiene conto che le lettere di *patronage* hanno spesso ad oggetto richieste di finanziamento con nove zeri.

(9) Per una classificazione dei possibili contenuti delle lettere di *patronage*: Mazzoni, *Le lettere di patronage*, Milano 1986, 53 e ss.; Deli-Giardina, *Le lettere di patronage*, Parte I e II, in *Dir. comm. internaz.* 1987, 273, 577 ss.; Segni, *La lettre de patronage*, cit., 126; Porretti, *Lettere di patronage*, Torino 1991; Scotti Camuzzi, *Le lettere di patronage*, in *Riv. dir. comm.*, 1980, I, 157; Atti, *Il "patronage" e i gruppi di società: le fattispecie e il valore giuridico*, in *Contr. e impr.*, 1985, 890; Id., *La lettera di patronage*, cit., 825.

(10) Trib. Milano 22 giugno 1995, cit., 258, con nota di Chinè, *I confini del patronage: un istituto ancora in cerca di autore*.

(11) Sull'argomento vedi: Mazzoni, *Lettera di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo*, cit., 333; De Sanctis Ricciardone, *Patronage e raccomandazione*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1983, 379 e ss.. Limitano la rilevanza delle lettere di *patronage* al campo della responsabilità extracontrattuale: Galgano, *La società per azioni*, in *Trattato di dir. comm. e dir. pubbl. econ.* diretto da Galgano, VII, Padova, 1984, 192 e ss.; Id., *Lettera di patronage*, cit., 9; Atti, *La responsabilità del "patron"* è dunque extracontrattuale, in *Contr. e impr.* 1986, 41.

(12) Nell'ambito di questa seconda tesi vi è poi l'ulteriore distinzione tra chi riconduce la responsabilità precontrattuale all'alveo della responsabilità contrattuale ovvero di quella extracontrattuale.

Sostengono la natura extracontrattuale della responsabilità: Sacco, *Il contratto*, in *Trattato Vassalli*, 1975, 176; Carresi, *Il contratto*, in *Trattato dir. civ. e comm.* diretto da Cicu e Messineo Milano 1987, 174; Galgano, *Diritto privato*, Padova 1987, 329; Bianca, *Diritto Civile*, III, *Il contratto*, Milano 1989, 161; Mirabelli, *Dei contratti in generale*, Torino 1980, 97; Vigotti, *La responsabilità precontrattuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, 164; Scotti Camuzzi, *Unico azionista, gruppi, lettere de patronage*, Milano 1979; De Sanctis Ricciardone, *Patronage e "raccomandazione"*, cit., 379; Cass. 27 settembre 1995, n. 10235, cit..

Sono per la natura contrattuale della responsabilità: Mengoni, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. comm.* 1956, II, 361; Benatti, *La responsabilità precontrattuale*, Milano 1963, 304; Stella Richter, *La responsabilità precontrattuale*, Torino 1996, 115; Distaso, *I contratti in generale*, in *Giur. sist. civ. e comm.* fondata da W. Bigiavi, I, Torino 1980, 341; Visintini, *La reticenza nella formazione dei contratti*, Padova 1972, 98.

Una posizione intermedia è invece assunta da Segni, *La lettre de patronage*, cit. 126, il quale ritiene che la natura della responsabilità del *patronnant* debba essere diversamente configurata in relazione alle differenze del caso di specie.

Qualunque sia l'inquadramento seguito, di fronte alle lettere deboli il problema maggiore è quello della prova dell'esistenza del nesso di causalità tra la falsità della dichiarazione e il danno patrimoniale subito (e, di conseguenza, la determinazione dello stesso): occorrerà infatti dimostrare che le lettere di *patronage* a contenuto informativo sono state, in misura più o meno ampia, determinanti per la concessione del finanziamento.

(13) Cass. 27 settembre 1995, n. 10235, cit..

(14) Così Mirabelli, *Dei contratti in generale*, in *Comm. Codice civile*, Libro IV, Il tomo, Torino 1980, 111 e ss.. Vedi anche: Vigotti, *La responsabilità precontrattuale*, cit., 174; Stella Richter, *La responsabilità precontrattuale*, Torino 1996.

(15) Non è questa la sede per occuparsi del problema se l'art. 1337 rappresenti oppure no una clausola generale. Con riferimento alle lettere di *patronage* la questione è trattata da: Severi, *Lettere di patronage*, cit., 538; Mazzoni, *Le lettere di patronage*, cit., 184 ss.; Prosperetti, *Profili sistematici delle lettere di gradimento*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1978, I, 78; Segni, *La lettre de patronage*, cit., 135; Vannoni, *Interpretazione e qualificazione*, cit., 416 e ss.. Sull'argomento vedi anche: Rasi, *La responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. civ.* 1974, II, 496; Benatti, *Culpa in contrahendo*, in *Contr. e impr.*, 1987, 287.

Molto più problematico risulta invece l'inquadramento delle lettere del secondo tipo (indicate solitamente con l'espressione "lettere forti") in cui la dichiarazione di *patronage*, accanto ad una funzione informativa, assolve anche una funzione di "garanzia" circa i futuri comportamenti del soggetto cui è stato concesso il finanziamento. La varietà di queste lettere e la non riconducibilità ad uno schema uniforme rende particolarmente difficile il loro inquadramento e rischioso generalizzare i risultati cui si perviene con riguardo al contenuto di ogni singola lettera.

Proprio il loro mutevole contenuto spiega le incertezze che dottrina e giurisprudenza manifestano nell'occuparsi dell'istituto che viene a volte avvicinato alla fideiussione, alla promessa del fatto del terzo, al mandato di credito, alla promessa unilaterale o al contratto con obbligazioni del solo proponente.

Prima di esaminare più approfonditamente le diverse ipotesi va sottolineato che tutti gli orientamenti appena elencati hanno un aspetto in comune: la riconducibilità del "*patronage forte*" all'area negoziale. E' rimasta infatti minoritaria la tesi, sia pure autorevole, che ritiene che anche le lettere "forti" siano fonte di responsabilità extracontrattuale (16).

In questo dibattito, tutt'altro che concluso, si inserisce la sentenza in commento.

### Il caso

La vicenda che ha dato origine alla decisione in esame è molto complessa ed è già stata oggetto di diversi procedimenti (17).

Con dichiarazione scritta rivolta ad un istituto di credito la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue aveva comunicato di aver acquistato il 30% delle azioni della Siderurgica Duina S.p.a., una società facente parte del gruppo Duina operante nel settore della siderurgia e caratterizzato da una situazione finanziaria estremamente pesante.

La Lega aveva espresso il proprio interesse al mantenimento

delle linee di credito già concesse alla Siderurgica Duina S.p.a., richiedendo nuove facilitazioni di credito per altra somma considerevole e impegnandosi "*a controllare che la società medesima provvedesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e a tenere informata la Banca di eventuale futura cessione parziale o totale delle azioni di cui sopra, cessione che non sarebbe stata attuata prima del rimborso di tutti i crediti per capitale e interesse*".

Successivamente la Lega aveva comunicato ulteriori operazioni di acquisto di quote di partecipazione in altre società del gruppo Duina.

La banca con lettera raccomandata aveva assicurato di avere preso nota di quanto comunicato e, poco dopo, aveva rinnovato le linee di credito alla Siderurgica Duina S.p.a. e alle altre società del gruppo.

A distanza di alcuni mesi la Lega aveva peraltro comunicato alla Banca che l'acquisto di azioni non si era mai perfezionato e che essa era estranea ad ogni rapporto relativo alle società del gruppo. Due mesi e mezzo dopo la Siderurgica Duina S.p.a. veniva posta in amministrazione controllata.

La Banca conveniva in giudizio la Lega prospettando una responsabilità di quest'ultima sia sotto il profilo contrattuale, per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, che sotto quello extracontrattuale, per le false dichiarazioni rese con la lettera di *patronage*.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accoglieva la domanda riconoscendo la responsabilità contrattuale della Lega che veniva condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello che confermava la condanna della Lega ma ne riconduceva la relativa responsabilità nell'ambito extracontrattuale. Avendo la Corte Suprema rilevato un difetto di motivazione, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio, la causa è stata riassunta avanti la prima sezione della Corte d'Ap-

pello di Roma che torna così ad occuparsi della questione con la sentenza in commento.

### I problemi giuridici: *patronage* e fideiussione

Poche righe dedica la Corte al problema della rilevanza giuridica delle lettere di *patronage* che viene data per scontata, così come per scontata viene data anche la distinzione tradizionale delle lettere in "*deboli*" e "*forti*".

I giudici di merito esaminano quindi la possibilità di ricondurre la lettera di *patronage* ad una figura contrattuale tipica, quale la fideiussione, la promessa del fatto del terzo o il mandato di credito.

Con riferimento alla prima ipotesi la Corte rileva che la lettera difetta della "*volontà espressa di garantire l'adempimento dell'obbligazione del terzo*".

Ricorda la Corte che la volontà di prestare fideiussione, anche se non esige formule tipiche, deve tuttavia estrinsecarsi in maniera univoca "*nel senso che occorre che sia chiaramente enunciato ogni elemento necessario a pre-*

#### Note:

(16) In questo senso: Galgano, *Lettera di patronage*, cit., 9; Id., *La società per azioni*, cit., 192 e ss.; Atti, *Il "patronage" e i gruppi di società*, cit., 878; Id., *La responsabilità del "patron"* è dunque extracontrattuale, cit., 41; Id., *La lettera di patronage*, cit., 819. In giurisprudenza affermano la responsabilità aquiliana del patronant: Trib. Firenze 30 novembre 1993, cit., 1405 (dove peraltro il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal patron è talmente generico da far dubitare di essere in presenza di vere e proprie lettere di *patronage*).

Riconducono le lettere alla responsabilità extracontrattuale anche App. Palermo 12 giugno 1982, cit., 432 e Cass. 9 maggio 1985, n. 2879, cit., che trattano del *patronage* solo in maniera marginale e non molto chiara. La sentenza della Cassazione è stata commentata favorevolmente da Atti, *La responsabilità del "patron" è dunque extracontrattuale*, cit., 41.

App. Milano, 13 novembre 1992, cit., 40, che esclude la configurabilità di una responsabilità contrattuale in capo al patronant.

(17) Vedi Trib. Milano 30 maggio 1983, cit., 333 e Trib. Roma 18 luglio 1985, cit., 450, in cui lettere di contenuto identico a quelle oggetto della decisione in commento, sono state rilasciate, sempre dalla Lega, a favore di altri istituti di credito.

cisare il contenuto del volere, sia per quanto attiene al debito garantito, sia per quello che attiene ai limiti oggettivi della garanzia, in modo che non sussista alcun dubbio sulla effettiva intenzione del dichiarante di assumere la garanzia personale per l'obbligazione altrui".

Nel caso concreto invece questi elementi mancherebbero, con conseguente impossibilità di ricondurre la lettera alla garanzia fideiussoria.

La soluzione pare da condividere, considerato che nelle lettere di *patronage* manca la caratteristica propria della fideiussione che è quella dell'assunzione da parte del garante della obbligazione di adempiere la medesima prestazione cui è tenuto il debitore principale.

Quello della estraneità delle lettere di *patronage* al campo della fideiussione è uno dei pochi punti fermi della giurisprudenza in questa materia.

Quasi tutte le sentenze (18) escludono infatti la riconducibilità delle lettere alla fideiussione, mettendo in evidenza le differenze tra le due figure e dimostrando si essere consapevoli del fatto che le lettere di *patronage* sono sorte proprio quale alternativa alle garanzie tipiche. La funzione della lettera di *patronage* è, sotto questo profilo, chiarissima alla Corte d'Appello, che precisa che essa "non consiste nel garantire l'esatto adempimento di una obbligazione altrui, ma nella comunicazione al futuro creditore di fatti e argomenti che provino l'interesse del *patronnant* a tale adempimento e che siano idonei, quindi, a rafforzare nel creditore il convincimento di essere garantito, quanto meno indirettamente, a causa della comunanza di interesse con la società controllante a mantenere in bonis la finanziaria controllata".

### Mandato di credito

La Corte esclude anche che la richiesta della Lega di concedere nuove facilitazioni di credito alla Siderurgica Duina S.p.a. possa essere interpretata come mandato di credito.

Mancherebbe infatti uno degli elementi essenziali di questa fi-

gura, quale l'assunzione, da parte della banca, di un obbligo nei confronti del *patronnant* di concedere credito al terzo. Il fatto che il documento svolga un ruolo persuasivo nei confronti della banca circa l'erogazione del finanziamento non è infatti sufficiente a far ritenere che "concedendo il finanziamento la banca perfezioni per fatti concludenti un contratto di mandato di credito di cui la lettera di *patronage* costituirebbe l'offerta" (19).

Per la verità non è mancato un caso in cui (20) l'accordo tra istituto di credito e *patronnant* è stato inquadrato nella figura del mandato di credito, con conseguente assunzione *ex lege* (art. 1958 Codice civile) in capo al mandante, di una responsabilità fideiussoria identica a quella che col *patronage* si vuole solitamente evitare. Si tratta peraltro di un caso rimasto isolato.

### Promessa del fatto del terzo

La Corte d'Appello esclude anche che gli impegni assunti nella lettera possano essere inquadrati nella promessa del fatto del terzo disciplinata dall'art. 1381 Codice civile. Secondo l'opinione tradizionale la figura in questione sarebbe ravvisabile unicamente quando il terzo (il cui comportamento si promette) non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo o a tenere il comportamento oggetto della promessa.

Nel nostro caso invece è indubbio che l'obbligo di restituzione dei finanziamenti erogati (il cui adempimento costituirebbe l'oggetto della promessa contenuta nella dichiarazione di *patronage*) gravi già, in via principale, sulla società controllata.

In diverse occasioni peraltro la giurisprudenza ha ricondotto le lettere alla fattispecie di cui all'art. 1381 Codice civile, ma tale inquadramento pare dovuto ad una lettura poco approfondita del contenuto delle dichiarazioni (21).

Laddove il *patronnant* promette che "farà tutto quanto in proprio potere perché la controllata adempia le obbligazioni ver-

so la promissaria" oggetto della promessa è il fatto proprio e non il fatto del terzo, il *patronnant* si impegna cioè ad un *face-re* che si esaurisce nell'esercitare i propri poteri di controllo all'interno della patrocinata senza peraltro promettere l'utilitas finale attesa dal creditore, cioè l'adempimento (22).

#### Note:

(18) L'unica sentenza che riconduce le lettere di *patronage* alla fideiussione è Trib. Milano 17 ottobre 1994, *cit.*, 346 con nota di Rubino De Ritis. Si trattava però di una lettera particolarmente forte in cui il *patronnant* si era impegnato a "somministrare i capitali necessari per appianare la posizione creditoria" oppure a pagare direttamente il creditore su semplice richiesta di quest'ultimo.

(19) Vanoni, *Interpretazione e qualificazione*, *cit.*, 396; Mazzoni, *Lettera di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo*, *cit.*, 333. Sull'argomento anche: Scotti Camuzzi, *Unico azionista*, *cit.*, 159 e ss..

(20) Si tratta di: Trib. Milano 30 maggio 1983, *cit.*, 333, che riconduce le dichiarazioni contenute nella lettera di *patronage* parte al mandato di credito e parte alla promessa del fatto del terzo. Come aveva previsto Mazzoni, nella nota di commento, la giurisprudenza successiva ha seguito altre strade.

(21) Riconducono le lettere di *patronage* alla promessa del fatto del terzo: Trib. Milano 10 maggio 1979, *cit.*, 780, con nota di riferimenti di De Sanctis Ricciardone e Trib. Milano 30 maggio 1983, *cit.*, 333, con nota di Mazzoni, *Lettera di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo*; Trib. Milano 1 dicembre 1983, *cit.*, 383, con nota di Mazzoni, *Le lettere di patronage nelle procedure concorsuali: contributo allo studio dei profili sistematici delle garanzie autonome*. La sentenza è pubblicata anche in *Giur. it.* 1984, I, 2, 362 con nota di Fusaro, *In tema di fideiussione, patronage, promessa del fatto del terzo*; Trib. Milano 12 novembre 1992, *cit.*, 154 con nota di Calvelli; Trib. Monza 12 ottobre 1993, *cit.*, 2979 e ss. con nota di Costanza, *Patronage e obblighi solidali del patronnant* (la massima della sentenza che, riconduce le lettere di *patronage* forti alla promessa del fatto del terzo, pare non in linea con il contenuto della motivazione che solo in via ipotetica richiama l'art. 1381 Codice civile). Esclude invece il richiamo all'art. 1381 Trib. Trieste 29 febbraio 1996, *cit.*, 596.

(22) Ritengono che tali dichiarazioni vadano inquadrate come obbligazioni di fare atipiche assunte dal *patronnant*: Mazzoni, *Lettera di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo*, *cit.*, 333 e Segni, *La lettre de patronage*, *cit.*, 143.

Contra, nel senso che tali dichiarazioni vadano invece ricondotte allo sche-

(segue)

Come è stato d'altra parte osservato, qualora la lettera dovesse effettivamente, per il suo contenuto, inquadrarsi come promessa del fatto del terzo (o come fideiussione) saremmo in presenza di una cattiva confezione della medesima, tenuto conto che si finirebbe per ritornare verso quelle garanzie tipiche che le parti volevano invece escludere (23).

### Promessa unilaterale e contratto con obbligazioni del solo proponente

Rimane da esaminare la riconducibilità delle lettere di *patronage* alle promesse unilaterali o al contratto con obbligazioni del solo proponente (24).

La Corte d'Appello, pur consapevole della grande affinità esistente tra le due figure, ritiene che la lettera di *patronage* "trovi più sicuro inquadramento nella disposizione di cui all'art. 1333 Codice civile" ritenendo di non poter superare il principio del numero chiuso delle promesse sancito dall'art. 1987 Codice civile.

La sentenza perviene allo stesso risultato della precedente pronuncia della Cassazione (la riconduzione delle lettere di *patronage* all'ambito negoziale attraverso lo schema dell'art. 1333 Codice civile) seguendo però una strada diversa.

Secondo la Cassazione il contratto con obbligazioni del solo proponente sarebbe (indipendentemente dalle espressioni letterali utilizzate dal codice che sembrano effettivamente ricondurre la fattispecie all'area contrattuale) non un contratto bensì un negozio giuridico unilaterale che si costituisce "senza bisogno di accettazione e quindi, in definitiva, per effetto di un atto unilaterale".

Il ragionamento sembra richiamare la tesi che vede nell'art. 1333 lo strumento attraverso il quale superare il dogma della tipicità delle promesse unilaterali. In altre parole la tassatività delle promesse unilaterali sarebbe legata alla astrattezza della causa, sarebbero cioè solo le "promesse neutre rispetto alla causa

o astratte a produrre effetti obbligatori solo nei casi ammessi dalla legge". Il principio però non escluderebbe la possibilità di ammettere anche promesse unilaterali atipiche, che però dovrebbero essere sorrette da una causa che, oltre ad essere espressa e non implicita, dovrebbe anche superare il vaglio della meritevolezza di tutela degli interessi di cui all'art. 1322 Codice civile (25).

#### Note:

(segue nota 22)

ma della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo: Prosperetti, *Lettres de patronage*, cit., 561 e Severini, *Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo*, cit., 895.

Parla di "fatto proprio, vale a dire un controllo esplicito nei limiti di partecipazione" Trib. Roma 18 luglio 1985, cit., proprio con riferimento al caso in cui il patronnant aveva assunto l'impegno di esercitare la sua influenza sulla controllata affinché questa adempisse.

(23) Prosperetti, *Profili sistematici delle lettere di gradimento*, cit., 71 e ss.; Id., *Lettres de patronage*, cit., 555.

L'inquadramento secondo lo schema dell'art. 1381 Codice civile deve fare i conti con la dibattuta questione se la promessa del fatto del terzo vada inquadrata: a) come obbligazione di fare, intesa rispettivamente o come obbligazione di diligenza (di adoperarsi affinché il terzo compia il fatto promesso) o come obbligazione di risultato (risolventesi cioè nell'obbligo di procurare il risultato promesso) ovvero: b) come obbligazione di garanzia, intesa questa o in senso lato (come obbligazione di corrispondere l'indennizzo condizionata sospensivamente al rifiuto del terzo) ovvero in senso stretto (risolventesi in una prestazione di sicurezza in capo al promittente consistente nel sopportare il rischio che il terzo non tenga il comportamento promesso e che si converte in prestazione di indennità ove tale evento negativo si verifichi). Cfr.: Mazzoni, *Lettera di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo*, cit., 354 e ss.; Fusaro, *op. cit.*, 372; Calvello, nota a Trib. Milano 12 novembre 1992, cit., 155; Chinè, *Il mero "interessamento" all'acquisto come promessa del fatto del terzo ovvero in tema di rapporti tra promessa del fatto del terzo e contratti di garanzia*, in *Giust. civ.* 1995, I, 1658; Segni, *La lettre de patronage*, cit., 143 e ss..

(24) Contro la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento forme di promesse unilaterali atipiche: Atti, *La lettera di patronage*, cit., 831. Ritengono le lettere "forti" fonti contrattuali di obbligazioni che si perfezionano secondo lo schema dell'art. 1333: Trib. Milano 22 giugno 1995, cit., 258, secondo cui "la lettera di patronage ha natura

di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente cui risulta applicabile l'art. 1333 Codice civile" e che da luogo ad una obbligazione con finalità di garanzia la cui estensione non supera il limite della diligenza imposta dall'art. 1176 Codice civile.

Trib. Bologna 14 settembre 1988, cit., 564, parla di "obbligazione di risultato" da qualificarsi come "garanzia autonoma atipica assunta nelle forme procedurali previste dell'art. 1333 Codice civile aventi contenuto ed estensione pari alle obbligazioni che si vogliono garantire".

Riconduce le lettere all'art. 1333 anche Cass. 27 settembre 1995, n. 10235 cit..

Non molto chiara Trib. Roma 18 luglio 1985, cit., che, proprio con riguardo a lettere di *patronage* esattamente identiche a quelle oggetto della sentenza in commento, afferma che esse sono "atti a contenuto patrimoniale con efficacia vincolante" e precisamente contratti che si concludono ex art. 1327 Codice civile. La medesima sentenza non esclude peraltro, in via ipotetica, che le lettere di *patronage* possano anche essere intese "quali negozi giuridici unilaterali ai sensi dell'art. 1987 Codice civile". Neutra risulta essere invece App. Milano 13 novembre 1992, cit., 40 ove, avendo avuto esito negativo l'accertamento circa l'operatività delle lettere di *patronage* i giudici hanno potuto evitare di occuparsi delle problematiche, logicamente successive, relative alla qualificazione della responsabilità del *patronnant*.

In dottrina: Di Giovanni, *Le lettere di patronage*, Padova 1984, 36 e ss.; Segni, *La lettre de patronage*, cit., 126; Mazzoni, *Le lettere di patronage*, cit., 117 e 239.

(25) Cfr. Graziani, *Le promesse unilaterali*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da Rescigno, IX, Torino 1984, 655 e ss. il quale afferma che "proprio l'astrattezza ossia la neutralità o indifferenza causale della promessa ... ha portato il legislatore a esprimere nell'art. 1987 un giudizio generale di sfavore e a esigere, per rimuovere questo giudizio, la presenza del requisito causale".

In questo senso anche Chinè, *La Cassazione sul patronage*, cit., 741; Id., *I confini del patronage*, cit., 257 e Severini, *Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo*, cit., 884.

Sostengono che la norma contenuta nell'art. 1333 sia suscettibile di lettura congiunta con quella di cui all'art. 1987: Bianca, *Diritto civile*, III, Milano 1987, 266. Costruiscono l'art. 1333 come atto unilaterale o promessa unilaterale: Benedetti, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano 1969, 186 e ss.; Graziani, *Le promesse unilaterali*, cit., 627; Castiglia, *Promesse unilaterali atipiche*, in *Riv. dir. comm.* 1983, I, 330. Sull'argomento vedi anche: Viale, *La conclusione del contratto. Parte seconda*, in *I contratti in generale* diretto da Alpa e Bessone, III, Torino 1991, 171; Di Majo, *Le promesse unilaterali*, Milano 1989, 53 e ss.; D'Angelo, *Le promesse unilaterali*, in *Codice civile, Commentario* diretto da P. Schlesinger, Milano 1996, 77 e ss..

Il collegamento tra art. 1987 e 1333 operato dalla sentenza in esame costituisce un tentativo per spiegare il meccanismo di formazione del contratto disciplinato dall'art. 1333 Codice civile.

È infatti noto il disagio che si incontra nel cercare di individuare nella fattispecie in esame lo schema tipico di formazione dell'accordo rappresentato dallo scambio tra proposta e accettazione.

Ciò ha portato a volte la dottrina a cercare di attribuire al silenzio dell'oblato un connotato positivo costruendo il mancato rifiuto, previsto dall'art. 1333, come "comportamento omissivo concludente" ovvero "dichiarazione tacita di accettazione" o "comportamento omissivo per trascuratezza" (26).

L'insoddisfazione delle soluzioni prospettate ha indotto altra dottrina a negare la possibilità di modellare il silenzio come un'ipotesi di dichiarazione e, sulla base del rilievo che "la bilateralità non è mai stata requisito di tutti i contratti", a ritenere che, nel caso in esame, ci troveremmo di fronte ad un contratto che si perfeziona per effetto della dichiarazione del solo proponente, di un contratto cioè "a formazione unilaterale" (27).

Si tratterebbe comunque pur sempre di una figura che rientra nell'area del contratto e non del negozio unilaterale (come ritiene invece la cassazione).

Ma ritorniamo alla sentenza in commento: sostiene la Corte, citando alla lettera una autorevole dottrina (28), che "dal confronto fra l'art. 1322, comma 2° e l'art. 1987 emerge come la contrattualità sia la regola nel nostro sistema, mentre la unilateralità è circoscritta a fattispecie tipiche sulla cui meritevolezza di tutela si è storicamente consolidato un sicuro giudizio".

L'art. 1333 nell'ambito del quale vengono inquadrate le lettere di *patronage* sarebbe un contratto che si conclude attraverso lo scambio della proposta e della accettazione che, nel caso di specie, assumerebbe l'aspetto del "mancato rifiuto". Sarebbe, più precisamente, un con-

tratto atipico caratterizzato da una causa di garanzia.

Precisa la Corte d'Appello come "la causa di garanzia possa essere intesa in senso ampio, cioè come funzione del negozio concluso tra due parti di tutelare l'interesse di una di queste (creditore) di realizzare il suo credito verso il terzo, apparentemente esterno al negozio stesso, interesse a cui non è estranea l'altra parte (*patronnant garante*)".

In tal modo la garanzia o *cavendi causa*, comune a tutti i contratti di garanzia e meritevole di tutela per le finalità economiche cui risponde, tra cui la protezione degli interessi del creditore, può essere effettivamente individuata nel negozio in esame e nelle lettere di *patronage* in generale, anche se attraverso il collegamento con un altro negozio principale" (29).

Se si prescinde dalla perplessità che la sentenza suscita laddove costruisce il silenzio dell'oblato come "dichiarazione tacita di accettazione" o come "comportamento concludente con valore di atto conclusivo del contratto" mi pare che la riconducibilità delle lettere di *patronage* all'area del contratto e non del negozio unilaterale sia da approvare, comportando indubbi vantaggi tra i quali, non ultimo, la diretta applicabilità delle norme in tema di interpretazione del contratto senza la mediazione dell'art. 1324 che porterebbe ad escludere l'applicazione di quelle disposizioni che presuppongono la presenza "dell'altro contraente".

Da approvare è pure il nuovo filone giurisprudenziale che pare delinearsi e che è costituito da quelle sentenze che riconducono le lettere di *patronage* all'area negoziale attraverso la mediazione dell'art. 1333 Codice civile (30).

Con riguardo al caso di specie rimane da vedere se la Cassazione, cui spetterà la parola definitiva in merito alla annosa vicenda, manterrà questa direzione oppure se le lettere di *patronage* ritorneranno nel limbo degli "istituti in cerca d'autore"

(31) strette tra la loro riconducibilità all'area contrattuale ovve-

ro extracontrattuale e dominate dalla aspirazione a ritagliarsi uno spazio tra garanzie tipiche, mandato di credito, promessa del fatto del terzo, contratto con obbligazioni del solo proponente e promesse unilaterali.

#### Note:

(26) Mirabelli, *Dei contratti in generale*, cit., 90 ss.. Scognamiglio, *Dei contratti in generale*. Artt. 1321-1352, in *Commentario del Codice civile* a cura di Scalaja e Branca, Bologna-Roma 1970, 165 configura il mancato rifiuto come "comportamento materiale" avente valore di atto conclusivo del contratto.

(27) Sacco, *Il contratto*, in *Trattato dir. civ.* diretto da Vassalli, Torino 1975, 31 ss. e oggi in Sacco-De Nova, *Il contratto*, in *Trattato dir. civ.* diretto da Sacco, Tomo I, Torino 1993, 37 ss.; nel quale si legge che se la norma vieta al giudice di indagare quale sia il significato da attribuire al silenzio dell'oblato, ricollegando al silenzio stesso tutte le conseguenze del contratto "bisognerà ammettere che non già il silenzio perfeziona il contratto, ma la sola proposta, sempreché i suoi effetti non siano impediti dal rifiuto; si che la formazione bilaterale del contratto ne esce definitivamente compromessa". Vedi anche: Carresi, *Il contratto con obbligazioni del solo proponente*, in *Riv. dir. civ.* 1974, 393.

(28) Si tratta di Galgano, *Il contratto e il negozio giuridico*, in *I contratti in generale* diretto da Alpa e Bessone, III, Torino 1991, 379; Id., *Il negozio giuridico*, in *Trattato dir. civ. e comm.* diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano 1988.

(29) Sull'argomento vedi: Benatti, *Il contratto autonomo di garanzia*, in *Banca borsa e tit. cred.* 1982, I, 171; Portale, *Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria*, in *Le operazioni bancarie* a cura di G.B. Portale, Tomo II, Milano 1978, 1043; Sicchiero, *L'engineering, la joint venture, i contratti di informatica, i contratti atipici di garanzia*, in *Giur. sistem. dir. civ. e comm.* fondata da W. Bigiavi, Torino 1991, 251.

Critica sulla possibilità di ravvisare nelle lettere di *patronage* una causa di garanzia: Atti, *La lettera di patronage*, cit., 829 ss.. Sostengono la causa di garanzia: Prosperi, *Lettre de patronage*, cit., 152 che inquadra le lettere nell'art. 1333 considerandolo contratto unilaterale con causa di garanzia.

(30) Vedi la nota 24

(31) Il richiamo è a Chinè, *I confini del patronage*, cit., 257.